

Pubblicato il 27/02/2020

N.01230_2020 REG.PROV.CAU.
N. 11864/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11864 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giovanni Venere, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- Comm. Accert. Attit. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento n. 363622/3-7 SEL di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato in data 27 giugno 2019 con il quale è stato formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal «concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I.- 4° SERIE SPECIALE N. 23 DEL 22 MARZO 2019»; - della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 26 giugno 2019 prot. n. 363622/3-4 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019;

-dell'art 11 del bando di concorso con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» che disciplina gli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio di idoneità o di inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi da concorso»;

-delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per titoli ed esami «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale;

- dell'allegato A alle citate norme tecniche contenente il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri nella parte in cui prevede «I concorrenti giudicati “Inidonei” saranno esclusi dal concorso così come previsto dal bando»;

- del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»;
- della graduatoria finale di merito del concorso, ad oggi non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti,

annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del provv. N. 29/6-8-1 CC di prot., adottato in data 29 novembre 2019 e pubblicato sul sito dell'Arma dei Carabinieri il successivo 2 dicembre recante il decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4° serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente; - della graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4° serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, riguardante i posti di cui all'articolo 1, lettera a, del bando, adottata in data 22 novembre 2019 e resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Arma dei Carabinieri in data 2 dicembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente; **NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA EX ART. 114, CO. 4, LETT. C), C.P.A., OVVERO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA** - del verbale delle operazioni di riesame svolte in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Prima Bis, n.7284/2019, pubblicata il 9/11/2019, predisposto dalla Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali del concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4° serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, conosciuto dal ricorrente solo in data 6 dicembre 2019, momento in cui è stato depositato in giudizio dal Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri- CNSR, nella parte in cui dichiara la non idoneità del ricorrente; PER L'ESECUZIONE E L'OTTEMPERANZA EX ART. 59 C.P.A. -dell'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, Sez. I bis n. 7284/2019, pubblicata in data 9 novembre 2019 e resa tra le parti del presente giudizio iscritto al n.r.g. 11864/2019, NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI E, PRECISAMENTE - del provvedimento n. 363622/3-7 SEL di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato in data 27 giugno 2019 con il quale è stato formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal «concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I.- 4° SERIE SPECIALE N. 23 DEL 22 MARZO 2019»; della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 26 giugno 2019 prot. n. 363622/3-4 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019; -della scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale Perito selettore redatta sul ricorrente in data 27 giugno 2019 prot. n. 363622/3-5 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019; -del verbale del 27 giugno 2019 prot. n. 363622/3-6 SEL con il quale la commissione attitudinale è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019; -dell'art 11 del bando di concorso con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» che disciplina gli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio di idoneità o di inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto

agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi da concorso»; -delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per titoli ed esami «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale; - dell'allegato A alle citate norme tecniche contenente il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri nella parte in cui prevede «I concorrenti giudicati “Inidonei” saranno esclusi dal concorso così come previsto dal bando»; - del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevata la oggettiva complessità della vicenda per cui è causa;

considerato, inoltre che, per la presente vicenda processuale, è stata già fissata l'udienza di merito per il giorno 15 luglio 2020;

respinge la chiesta misura cautelare.

Inoltre, ai fini di economia processuale, riservata ogni conseguente decisione al merito, dispone la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami da effettuarsi sul sito internet della resistente,

precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Conferma, per la trattazione del presente ricorso, l'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020.

Spese al definitivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), respinge la chiesta misura cautelare.

Dispone la integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Conferma, per la trattazione del presente ricorso, l'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.